



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 11 marzo 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Riorganizzazione del mercato settimanale del giovedì.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto *de quo*;

richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

richiamato l'articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico del territorio comunale, con specifico riferimento al mercato settimanale del giovedì, il quale comporta in genere un notevole afflusso di persone anche da comuni limitrofi;

considerato che la ratio del decreto è quella di evitare occasioni di assembramento, e che si ritiene necessario sospendere qualsiasi attività il cui svolgersi non risulta essere necessario al fine di garantire servizi minimi alla cittadinanza, né gestibile in relazione alla distanza sociale minima prevista dai decreti ministeriali;

atteso che:

- è stata prevista la misura della sospensione precauzionale per le attività che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del citato DPCM come "le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro come prescritto dalla lettera d) dell'allegato al D.P.C.M. del 4/3/2020;

- all'articolo 1, comma 1, lettera r) è stato inoltre specificato che rispetto alle attività di commercio al dettaglio, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all'aperto recintati dove è previsto il controllo dell'accesso;

considerato che il mercato di servizio n. 1 – Trento centro cittadino e quello specializzato n. 3 – Trento piazza Duomo, del giovedì sono istituiti, tra l'altro, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, promuovere il centro storico e la vendita di prodotti agroalimentari locali;

ritenuto conseguentemente opportuno consentire lo svolgimento dei medesimi per quanto attiene alla sola vendita di prodotti del settore alimentare, così da incentivare la filiera locale e limitare gli spostamenti dei cittadini residenti nel centro storico;

verificato che le schede di mercato, allegate quali parte integrante al Regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Trento, per il mercato di servizio n. 1 – Trento centro cittadino, prevedono diciassette operatori del settore alimentare, e il mercato specializzato n. 3 – Piazza Duomo, prevede cinque operatori del settore alimentare;

considerato che, dato l'esiguo numero di banchi del settore alimentare, è possibile consentire lo svolgimento del mercato settimanale, limitatamente a tale settore merceologico, dislocando i banchi in piazza Duomo e in via Verdi, in modo da evitare occasioni di assembramento e garantire al contempo il rispetto della distanza sociale minima interpersonale di almeno un metro prevista dai decreti ministeriali;

ritenuto che una nuova dislocazione dei posteggi per il commercio su area pubblica nelle vie sopra indicate, consenta il rispetto di quanto previsto nel citato D.P.C.M. del 8 marzo 2020, sulla distanza interpersonale minima, senza necessità di provvedere alla perimetrazione dell'area mercatale al fine di limitarne gli accessi, data la conformazione urbanistica dell'area interessata;

ravvisata la necessità di sospendere le operazioni di spunta per i posteggi del settore alimentare che nella giornata di svolgimento del mercato dovessero essere disponibili, al fine di evitare occasioni di assembramento;

richiamato l'articolo 33 del Regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Trento, il quale vieta l'utilizzo di generatori, salvo che non sia possibile l'allaccio elettrico;

dato atto che i banchi di vendita saranno dislocati a cura del personale della Polizia Locale, il giorno di svolgimento del mercato, così da garantire il rispetto di tutto quanto sancito dai decreti e dagli atti sopra richiamati in tema di tutela della salute e sicurezza pubblica, nonché nel rispetto del Piano di sicurezza dei mercati relativamente agli operatori dotati di impianto GPL, e che lo spostamento potrebbe non garantire la disponibilità di colonnine per l'allaccio elettrico;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato



con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

con effetto immediato e fino a revoca della presente, la riorganizzazione del mercato di servizio n. 1 - "Trento centro cittadino" e del mercato specializzato n. 3 - "Trento piazza Duomo" nel seguente modo:

- sono sospese le attività di vendita degli operatori titolari di concessione di posteggio del settore non alimentare;
- i titolari di concessione di posteggio del settore alimentare (17 per il mercato di servizio e 5 per il mercato specializzato) sono ricollocati in piazza Duomo e in via Verdi, in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nel citato D.P.C.M. del 8 marzo 2020, sulla distanza interpersonale minima e il divieto di assembramenti, nonché nel rispetto del Piano di sicurezza dei mercati adottato dal Comune di Trento per gli operatori che fanno uso di impianti GPL;
- sono sospese tutte le operazioni di spunta.

a v v e r t e

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Visto la Dirigente
f.to dott. Sabrina Redolfi

Il Sindaco
Prof. Alessandro Andreatta

VT/vt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del Governo di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento